PROVVEDIMENTO DI TRANSIZIONE SUL PERSONALE UNIVERSITARIO

Art. 3

Concorsi riservati a posti di professore ordinario

Possono partecipare al concorso riservato per professore ordinario, secondo le norme di cui al successivo art. 5, i professori incaricati in possesso di almeno otto anni di anzianita' di incarico anche non continuativo e gli assistenti di ruolo, compresi quelli in soprannumero, incaricati di insegnamento da almeno sei anni, purche' abbiano presentato la domanda di inquadramento nel ruolo dei professori associati al quale hanno diritto, con esplicita dichiarazione di opzione ai sensi del successivo art. 4, primo comma. Essi conservano in ogni caso il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati. L'anzianita' di cui al precedente comma dovra' essere maturata all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento. I posti che dovessero risultare disponibili dopo l'espletamento di tutti i concorsi riservati sono portati in aumento ai posti previsti per i concorsi liberi.

Versione in vigore dal 25 ottobre 1978, non più in vigore dal 24 dicembre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimento di transizione sul personale universitario
Estremi	Decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimento-di-transizione-sul-personale-universitario/art-3-concorsi-riservati-a-posti-di-professore-ordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it